



*Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
di concerto con  
*il Ministro delle politiche agricole alimentari e  
forestali*

**VISTO** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante *"Nuovo codice della strada"* e, in particolare, l'articolo 111, comma 1, con il quale è disposta, a far data dal 30 giugno 2016, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009 e l'articolo 114, comma 3, che stabilisce che le macchine operatrici, per circolare su strada, sono soggette, tra l'altro, alla disciplina prevista dal su indicato articolo 111;

**VISTO** il decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante *"Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285"*;

**VISTO** l'articolo 6 del su menzionato decreto interministeriale 20 maggio 2015, concernente le date di decorrenza dell'obbligo di revisione generale delle macchine agricole ed operatrici in circolazione, in particolare: al comma 1 dispone, per le macchine agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), all'Allegato 1, la tabella delle scadenze, in funzione dell'anno di immatricolazione, per la prima revisione e successivamente ogni cinque anni; al comma 2 dispone per le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), che la data di avvio dell'obbligo decorre dal 31 dicembre 2017; al comma 3 dispone per le macchine operatrici, di cui all'art. 2, che la data di avvio dell'obbligo decorre dal 31 dicembre 2018;

**VISTI**, altresì, gli articoli 3 e 4, del citato decreto interministeriale, che dispongono sulle sanzioni da applicare ai veicoli non presentati a revisione e che continuano a circolare oltre i termini fissati dal decreto stesso;

**CONSIDERATO** che l'articolo 5 del citato decreto del 20 maggio 2015, valutata la particolare complessità costruttiva ed operativa dei veicoli da revisionare, ha previsto una specifica disciplina tecnica per l'esecuzione dei controlli, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e ai fini della sicurezza della circolazione stradale; e che la predisposizione della predetta normativa tecnica di dettaglio ha evidenziato numerose difficoltà organizzative e tecniche per l'attuazione dei nuovi controlli tecnici di revisione;

**CONSIDERATO** che i richiamati termini, stabiliti all'art. 6 del decreto 20 maggio 2015, per l'obbligo di revisione delle macchine agricole ed operatrici sono spirati senza che fossero disponibili sia la dovuta disciplina tecnica sia il luogo idoneo alle operazioni tecniche di revisione;

**RITENUTO** che sussiste per l'utenza il rischio di incorrere in sanzioni per il mancato rispetto di disposizioni il cui quadro attuativo non è stato ancora completato;

## DECRETA

### Art. 1

All'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 20 maggio 2015, le parole: "di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'art. 1, e le macchine operatrici, di cui all'art. 2".

### Art. 2

Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 6, del decreto interministeriale 20 maggio 2015.

### Art. 3

L'Allegato 1, del decreto 20 maggio 2015, richiamato dal comma 1, dell'articolo 6, è così sostituito:

#### Allegato 1

<i>Macchine agricole e macchine operatrici</i>	<i>Tempi</i>
<i>Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983</i>	<i>Revisione entro il 30 giugno 2021</i>
<i>Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995</i>	<i>Revisione entro il 30 giugno 2022</i>
<i>Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018</i>	<i>Revisione entro il 30 giugno 2023</i>
<i>Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019</i>	<i>Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione</i>

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

